

Cassazione Sezione Lavoro – 04.04.2005

Obbligo di fedeltà – articolo 2105 del Codice Civile

L'obbligo non è limitato ai divieti contenuti nell'articolo 2105 del codice civile. Il lavoratore deve evitare qualunque situazione di conflitto, anche potenziale, con il proprio datore di lavoro.

Lo ha affermato la Cassazione nel caso di lavoratore che aveva ammesso di comunicare al datore di lavoro che i lavori sottoposti al suo controllo, quale supervisore, erano svolti da società partecipate dai propri familiari.

La sentenza è pubblicata in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro n.7 – 2005 pag. 550 con nota di Bruzzone.